

COMUNE DI TRUCCAZZANO
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Città Metropolitana di Milano



NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE

Periodo: 2021 -2023

INDICE GENERALE

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
 - 3.1) Le entrate tributarie
 - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
 - 3.3) Le entrate extratributarie
 - 3.4) Le entrate conto capitale
 - 3.6) Le entrate per accensione di prestiti
 - 3.7) Le entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.8) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
 - 4.1) Le spese correnti
 - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilità corrente
 - 4.2) Le spese conto capitale
 - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
 - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Partecipazioni in società
- 8) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 9) Risultato amministrazione presunto
- 10) Conclusioni

1) PREMESSA

Dall'anno 2021 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la

capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - * veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - * attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - * correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione

e controllo e di rendicontazione;

* comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

- principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

- principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

- principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti

del sistema di bilancio.

Equilibri di bilancio

L'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Giova ricordare che il predetto prospetto consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). Al riguardo, si segnala che nel corso della riunione della Commissione Arconet del 9 gennaio 2019 sono stati presi in esame gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito delle modifiche intervenute al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.

In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferiti al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.396.658,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.897.211,47	2.928.520,00	2.922.520,00	2.916.520,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.684.825,64	3.437.220,00	3.415.220,00	3.419.220,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	146.249,82	130.000,00	100.000,00	100.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	554.822,27	390.900,00	404.900,00	414.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.809.672,52	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	4.738.283,56	3.449.420,00	3.427.420,00	3.431.420,00	Totale spese finali	5.494.498,16	3.437.220,00	3.415.220,00	3.419.220,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.717,46	12.200,00	12.200,00	12.200,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.006.779,51	962.000,00	962.000,00	962.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.175.420,73	962.000,00	962.000,00	962.000,00
Totale titoli	5.745.063,07	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00	Totale titoli	6.683.636,35	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.141.721,34	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.683.636,35	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00
Fondo di cassa finale presunto	2.458.084,99								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.396.658,27			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.449.420,00 <i>0,00</i>	3.427.420,00 <i>0,00</i>	3.431.420,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.437.220,00 <i>0,00</i> <i>105.920,00</i>	3.415.220,00 <i>0,00</i> <i>105.920,00</i>	3.419.220,00 <i>0,00</i> <i>105.920,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	737.006,00	443.000,00	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	39.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	674.760,91	1.290.420,40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.028.608,88	2.956.280,87	2.910.800,00	2.928.520,00	2.922.520,00	2.916.520,00	0,608 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	176.137,28	127.934,67	303.034,36	130.000,00	100.000,00	100.000,00	-57,100 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	563.775,04	371.227,26	360.400,00	390.900,00	404.900,00	414.900,00	8,462 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.476.088,54	525.074,82	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	609.983,66	693.235,68	992.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	-3,024 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.568.476,95	6.701.179,70	5.149.234,36	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00	-14,328 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Di seguito si riportano per ogni tributo, una breve descrizione dei cespiti imponibili, della normativa di riferimento e della previsione appostata nel bilancio di previsione in esame.

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE

L'articolo 1 commi dal 739 al 783 della L. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU – il comma 738 della medesima legge abolisce totalmente l'imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti, fermo restando che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui i commi 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006;

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU – TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020, con atto n. 17 del 29 luglio 2020 sono state approvate le seguenti aliquote:

- Aliquota per l'abitazione principale 0,60% per le categorie catastali A/1-A/8- A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una unità per categoria: C6/ C2/ C7);
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
- Aliquota per terreni agricoli 0,86%
- Aliquota per fabbricati ad uso produttivo (gruppo catastale D) 1,06%
- Aliquota per i fabbricati merce 0,25%
- Aliquota ordinaria per gli altri immobili 1,06%
- Aliquota per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi) 0,86%

e la somma di € 200,00 quale detrazione per abitazione principale nei casi previsti dalla normativa vigente;

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno

precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Con la NUOVA IMU per l'anno 2021 è previsto che i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuata con Decreto del Ministero delle Finanze.

Il comma 757 della legge di Bilancio prevede che se il Comune non intende diversificare le aliquote la delibera deve essere redatta accedendo all'applicazione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Si evidenzia che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (IMMOBILI MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è pari allo 0,1% e che i Comuni hanno facoltà di aumentare fino allo 0,25% o diminuire tale aliquota fino all'azzeramento;

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2021 è di € 1.150.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A seguito della liberalizzazione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 11, della Legge 148/2011, l'addizionale comunale è tornata ad avere un peso importante in fase di predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni e delle scelte di imposizione tributaria locale, nonché leva necessaria per coprire i tagli operati dallo Stato nei recenti esercizi finanziari e l'aumento dei costi dei servizi.

Infatti, tale comma prevede che i Comuni possano aumentare, dall'anno 2012, l'addizionale comunale sino al tetto massimo dello 0.80%, senza alcun limite all'incremento annuale, abrogando, così, il comma 5 del Dlgs 23/2011.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 marzo 2019, il Comune di Truccazzano ha applicato l'addizionale comunale Irpef stabilendo una aliquota pari al 0,65 con soglia di esenzione pari ad €. 15.000,00.

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2021 – è di € 540.000,00 è stato determinato sulla base dell'accertamento dell'anno 2020 e dell'andamento delle riscossioni dell'esercizio corrente.

Per l'anno 2021 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IRPEF e la soglia di esenzione già deliberate per il 2019 con atto n. 2 del 27 aprile 2020.

TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARI

Con delibera dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019 del 31/10/2019 recante, nell'allegata "A" il nuovo "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti)" sono state introdotte importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/1999.

Si evidenzia una criticità nell'elaborazione delle tariffe alla luce della pluralità dei soggetti incaricati alla stesura del nuovo Piano Finanziario, in quanto i costi effettivamente sostenuti dovranno essere strettamente attinenti alle attività individuate nel perimetro della gestione da ARERA e risultanti da attività incluse nella concessione del servizio stesso. In particolare il riferimento per quantificare i costi efficienti per l'anno 2021 è l'anno 2019. L'Ente dovrà quindi considerare i dati registrati nel conto consuntivo del 2019, più correttamente tenuto conto della natura economica del piano, delle risultanze del conto economico 2019.

L'Ente sta collaborando con il gestore del servizio (CEM Ambiente) affinché quest'ultimo predisponga entro i termini di approvazione del Bilancio, il piano economico finanziario, che dovrà essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (che attualmente non è ancora stato individuato), e successivamente essere inviato ad

ARERA.

A decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TA.RI 2020 questa Amministrazione Comunale si è avvalsa delle facoltà previste dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia) convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 che così dispone:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020

I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020."

Per quanto concerne il versamento, il decreto crescita (dl. 34/2019) prevede che gli importi delle rate scadenti prima del 1° dicembre debbano essere calcolate applicando le tariffe deliberate per l'anno 2019 e gli importi delle rate scadenti successivamente il 1° dicembre calcolate applicando le tariffe approvate nel 2020, seguendo la nuova metodologia di calcolo del piano finanziario, prospettando così una sorta di conguaglio del tributo e un aggravarsi dei costi per il duplice invio delle cartelle TARI;

In ogni caso per la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (copertura del 100%)

La complessità della nuova procedura di definizione del piano finanziario, ha spinto il legislatore a derogare all'ordinario termine di approvazione delle tariffe della TARI (e del regolamento del tributo), spostando la scadenza per la delibera TARI al 30 Aprile 2020. (art. 57-bis del DL 124/2019) , successivamente prorogato alla data del 30 settembre, in considerazione del particolare situazione di crisi collegate all'emergenza epidemiologica per Covid-19

Tale tributo, interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, peserà in modo particolare sulle famiglie numerose e sulle attività produttive che sono suscettibili a produrre una gran quantità di rifiuti rapportati ai coefficienti di produttività stabiliti dal MEF.

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2021 è di € 700.520,00 è stato determinato sulla base dell'approvazione dei ruoli del servizio smaltimento rifiuti degli ultimi anni.

Per quanto concerne il versamento, il decreto crescita (dl. 34/2019) prevede che gli importi delle rate scadenti prima del 1° dicembre debbano essere calcolate applicando le tariffe deliberate per l'anno 2019 e gli importi delle rate scadenti successivamente il 1° dicembre calcolate applicando le tariffe approvate nel 2020, seguendo la nuova metodologia di calcolo del piano finanziario, prospettando così una sorta di conguaglio del tributo e un aggravarsi dei costi per il duplice invio delle cartelle TARI.

Una ulteriore criticità nell'elaborazione del PEF per le tariffe del 2021 è dovuta dalle novità introdotte dal D.Lgs n. 116/2020, in attuazione di Dir.Com. n. 851/18 che ha modificato tra le altre la Dir. Com. n. 2008/98 C.E, direttiva che introduce notevoli variazioni nella disciplina del definizione dei rifiuti introducendo :

- Abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi (dal 26 settembre 2020)
- Nuova definizione di rifiuto urbano e riclassificazione dei rifiuti (dal 1 gennaio 2021)
- Introduzione dall'esonero della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (dal 26 settembre 2020)
- l'esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed agricole (dal 26 settembre 2020).

CANONE PATRIMONIALE UNICO ENTI LOCALI E CANONE MERCATALE – dall'esercizio finanziario 2021

L'art. 1 comma 816 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, Comuni, province e città metropolitane istituiscano, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il canone sostituirà alcune vigenti forme di prelievo ed in particolare:

- TOSAP taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- COSAP canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province

Il comma 819 della legge di bilancio 2020 chiarisce che il presupposto impositivo del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.

I commi 826 e 827 della legge di bilancio stabiliscono la tariffa annua (nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare) e la tariffa giornaliera (nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare).

Il comma 835 della legge di bilancio prevede che il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Il gettito complessivo previsto per gli anni 2021 e 2022 è di € 60.000,00.

Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.592.640,46	2.520.322,25	2.469.000,00	2.486.720,00	2.480.720,00	2.474.720,00	0,717 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	435.968,42	435.958,62	441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.028.608,88	2.956.280,87	2.910.800,00	2.928.520,00	2.922.520,00	2.916.520,00	0,608 %

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

In sostanza "Il fondo sperimentale di riequilibrio, istituito nell'anno 2013", che nello spirito del legislatore doveva essere un fondo di natura federale, in attuazione del Decreto legislativo n. 23/2011, del federalismo fiscale. Contestualmente alla soppressione del predetto trasferimento erariale è stato istituito il "Fondo di solidarietà comunale". Il fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera b) della Legge di Stabilità 2013, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni che annualmente viene determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per l'anno 2021 l'importo del Fondo di solidarietà comunale, desunto dalla comunicazione del Ministero dell'Interno pubblicata sul portale internet della Direzione Centrale della Finanza Locale, ammonta a € 441.800,00.

Trasferimenti regionali. I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti nella categoria - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali – Articolo 2.01.01.02.001, gli importi dei trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.

I trasferimenti regionali sono stati iscritti nel bilancio dell'Unione dei comuni lombarda Adda Martesana

Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	176.137,28	127.934,67	303.034,36	130.000,00	100.000,00	100.000,00	-57,100 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	176.137,28	127.934,67	303.034,36	130.000,00	100.000,00	100.000,00	-57,100 %

3.3) Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

In questo titolo di entrata sono presenti tutti i proventi derivanti dai vari servizi comunali. Per tali servizi sono previste apposite tariffe. Le tariffe sono suddivise tra quelle relative ai servizi a domanda individuale (D.M. 31.12.1983) e tra quelle relative agli altri servizi comunali. Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sia in quantità che qualità senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utenza. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe che saranno approvate con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione, e allegate al bilancio 2021-2023, saranno determinate cercando sia di contenere la compartecipazione alle spese del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Particolare attenzione sarà rivolta alle diverse fasi dell'entrata dei proventi di difficile esazione, ad esempio: erogazione pasti, canoni e affitti dei beni dell'Ente, in quanto per tali entrate il nuovo bilancio armonizzato prevede l'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nella parte spesa del bilancio, di una rilevante percentuale rispetto alle entrate allocate in entrata a garanzia di eventuali mancati introiti.

Si precisa che in conseguenza del trasferimento di tutte le funzioni di bilancio all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, tutte le risorse saranno rimosse direttamente dal nuovo ente che ha la titolarità del servizio. Per tale motivo la deliberazione di Giunta di determinazione della percentuale dei costi di copertura dei servizi a domanda individuale e le relative tariffe sarà approvata dalla Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con individuazione delle tariffe per ogni Comune dell'Unione.

Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	218.268,75	115.936,95	134.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	31,226 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.249,56	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,000 %
Interessi attivi	1.200,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	220.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	118.056,73	119.281,66	81.900,00	70.400,00	84.400,00	94.400,00	-14,041 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	563.775,04	371.227,26	360.400,00	390.900,00	404.900,00	414.900,00	8,462 %

3.4) Entrate in conto capitale

Il nuovo piano dei conti integrato, relativamente al Titolo IV del bilancio armonizzato, prevede una classificazione molto dettagliata delle entrate e trasferimenti di parte capitale.

Di seguito si riportano le principali voci dei bilanci dei Comuni:

- Entrate da condoni edilizi e sanatorie di opere edilizie abusive;
- Contributi agli investimenti – da amministrazioni pubbliche Statali, Regionali e Locali – Contributi da privati;
- Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
- Altre entrate in conto capitale – Permessi di costruire – restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso;

Le previsioni di entrata di cui alla categoria - Trasferimenti di capitale da altri soggetti derivano prevalentemente dai proventi degli interventi nel campo urbanistico per il rilascio di permessi di costruire e cessione aree standard.

Dall'anno 2018 l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell'entrata.

Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 («Bucalossi») abrogata a dal 30 giugno 2003 dall'articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere).

Dal 2019, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L'aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.

Già dai precedenti esercizi finanziaria, tutte le entrate di parte capitale sono allocate nel bilancio dell'Unione e, contestualmente anche il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e il programma annuale dei lavori sono previsti nel medesimo documento contabile dell'Unione.

Per quanto sopra, nel bilancio dell'Unione Adda Martesana sono stati istituiti, relativamente alla parte capitale del bilancio, singoli capitoli di entrata e spesa afferenti ai quattro Comuni che costituiscono l'Unione stessa, al fine di evitare probabili errori di contabilizzazione delle diverse risorse di parte capitale del bilancio.

Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	76.485,45	155.808,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	59.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	1.340.162,25	369.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.476.088,54	525.074,82	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

La fattispecie non ricorre.

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Nell'arco del triennio di bilancio in esame non è prevista l'accensione di alcun mutuo e/o indebitamento.

Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.7) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto terzi e partite di giro

	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
--	---------------	----------------------------	---------------

Descrizione Tipologia/Categoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023	colonna 4 da colonna 3
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate per partite di giro	65.647,96	178.985,02	539.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	-5,565 %
Entrate per conto terzi	544.335,70	514.250,66	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	609.983,66	693.235,68	992.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	-3,024 %

3.8) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

1. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
2. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	39.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	674.760,91	1.290.420,40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	713.883,55	1.290.420,40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamto	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	3.591.458,04	3.238.109,04	3.678.034,36	3.437.220,00	3.415.220,00	3.419.220,00	-6,547 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.375.992,70	1.903.538,40	467.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.395,94	12.183,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,000 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	609.983,66	693.235,68	992.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	-3,024 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.591.830,34	5.847.066,82	5.149.234,36	4.411.420,00	4.389.420,00	4.393.420,00	-14,328 %

4.1) Spese correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

L'analisi della spesa del personale per il triennio 2021 -2023 tiene conto delle scelte operate dalle quattro amministrazioni comunali aderenti all'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA". Le stesse dal 1° novembre 2016 hanno trasferito tutto il personale dipendente all'Unione. Dal bilancio di previsione 2017 tutta la spesa del personale dipendente è stata allocata nelle singole missioni e programmi come trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTEASANA". Rimane nel bilancio dell'Ente la spesa del Segretario comunale e unico dell'Unione. Per quanto sopra la programmazione dei fabbisogni del personale dipendente sarà effettuata dall'UCL ADDA MARTESANA al momento della predisposizione del DUP e del bilancio di previsione per il periodo 2021-2023.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASFERIMENTI CORRENTI

La programmazione biennale prevista dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, è effettuata dall'Unione Adda Martesana a seguito del trasferimento di tutte le funzioni di bilancio.

Dal 2020, alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali e loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 118/2011) nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del DI 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. Lo prevede l'articolo 57, comma 2, del DI 124/2019 (Gazzetta Ufficiale n. 252, entrato in vigore il 27 ottobre 2019) che pertanto abroga l'articolo 6, comma 13, del DI 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009. Quindi dal 2020 nessun limite, perché la previsione per le spese di formazione è libera e affidata alle valutazioni dell'amministrazione circa i fabbisogni e le necessità reali nell'ente.

Non si applicano inoltre i seguenti limiti di spesa che erano previsti dal DI 50/2017:

- riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI 78/2010);

- riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI 78/2010);
- divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- riduzione delle spese per le missioni in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 12, DI 78/2010);
- riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27 «taglia carta», comma 1, del DI 25 giugno 2008 n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133);
- riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 13, del DI 78/2010).

Infatti l'abolizione completa di questo limite scatta dal 2020.

A queste spese si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, del DI 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.

Inoltre, a seguito della costituzione in data 16/6/2016 dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana di cui il Comune di Bellinzago Lombardo è co-fondatore, e del successivo trasferimento di tutte le Funzioni di Bilancio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 del Testo Unico Enti Locali, accettate dal Consiglio dell'Unione Adda Martesana con deliberazione n. 9 del 29/09/2016, l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ai Comuni.

In conseguenza di quanto sopra e considerato che l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana risulta titolare di tutte le funzioni fondamentali di bilancio alla quale occorre fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche le relative spese risultano trasferite, generando una diminuzione delle spese correnti per acquisto di beni e servizi nel bilancio del Comune ed un incremento delle spese per trasferimenti.

FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA:

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 267/2000 TUTEL, nel bilancio di previsione 2021-2023 è previsto il fondo di riserva di competenza, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 1 non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Nel capitolo n. 400 del bilancio dell'anno 2021 è previsto uno stanziamento di € 20.000,00, pari allo 0,58% del totale delle spese correnti.

Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	60.381,30	21.364,66	500,00	31.300,00	43.000,00	43.000,00	6.160,000 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.171,76	24.140,72	10.472,00	24.542,00	20.372,00	18.372,00	134,358 %
Acquisto di beni e servizi	778.161,11	263.593,57	214.744,00	160.102,05	150.610,00	147.610,00	-25,445 %
Trasferimenti correnti	2.706.790,93	2.912.734,75	3.152.284,00	3.078.355,95	3.062.030,95	3.070.555,95	-2,345 %
Interessi passivi	596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese correnti	25.356,42	16.275,34	300.034,36	142.920,00	139.207,05	139.682,05	-52,365 %
TOTALE SPESE CORRENTI	3.591.458,04	3.238.109,04	3.678.034,36	3.437.220,00	3.415.220,00	3.419.220,00	-6,547 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2021 2022 2023		100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00%	
1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	2021	80.000,00	0,00	0,00	A
		2022	75.000,00	0,00	0,00	
		2023	70.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.002	INTROITI DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI	2021	4.000,00	0,00	0,00	A
		2022	4.000,00	0,00	0,00	
		2023	4.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	RECUPERO EVASIONE FISCALE TARSU-TARI	2021	4.000,00	0,00	0,00	A
		2022	4.000,00	0,00	0,00	
		2023	4.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.001	TA.RI - TASSA SUI RIFIUTI	2021	700.520,00	105.918,62	105.918,62	A
		2022	700.520,00	105.918,62	105.918,62	
		2023	700.520,00	105.918,62	105.918,62	
3.01.03.01.003	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - TOMBE, LOCULI, OSSARI	2021	60.000,00	0,00	0,00	A
		2022	60.000,00	0,00	0,00	
		2023	60.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2021	848.520,00	105.918,62	105.918,62	
		2022	843.520,00	105.918,62	105.918,62	
		2023	838.520,00	105.918,62	105.918,62	

Per quanto attiene la determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione previsto nel bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 è stata effettuata tenendo conto del rapporto tra gli accertamenti in conto competenza per gli ultimi cinque anni 2015 – 2019 e il riscosso in c/competenza + il riscosso in c/residui dell'anno n+1. Si precisa che il metodo utilizzato è il metodo "A". L'accantonamento è stato calcolato solo relativamente alle entrate tributarie di dubbia esazione del titolo primo, mentre per tutte le entrate di dubbia esazione del titolo terzo, ad eccezione dei proventi per le concessioni cimiteriali, essendo le stesse previste nel bilancio dell'Unione a seguito del trasferimento delle funzioni di bilancio, il relativo accantonamento è stato effettuato nel bilancio dell'Unione.

4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati, da cui si rileva come tutte le risorse transitino sul bilancio dell'Unione in quanto funzione trasferita in virtù della convenzione sottoscritta nell'anno 2016 dai comuni dell'Unione.

Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310.525,47	1.006.718,54	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Contributi agli investimenti	131.485,45	521.819,86	327.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	3.933.981,78	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	4.375.992,70	1.903.538,40	467.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie

Non si rileva la fattispecie.

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito capitale dei prestiti in essere ammonta complessivamente a € 143.027,26 riferiti totale a n. 3 FRISL con Regione Lombardia per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici comunali, rispetto ai quali è previsto il pagamento di rimborso di parte capitale per un importo annuo di circa 12.200,00 euro

Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso prestiti a breve termine	14.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	12.183,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	14.395,94	12.183,70	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,000 %

4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti

Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	31.547,96	145.632,25	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00 %
Uscite per conto terzi	578.435,70	547.603,43	490.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-6,122 %
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	609.983,66	693.235,68	992.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00	-3,024 %

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
2. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
3. entrate per eventi calamitosi;
4. alienazione di immobilizzazioni;
5. le accensioni di prestiti;
6. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	80.000,00	75.000,00	70.000,00
1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF QUOTE ARRETRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.76.002	INTROITI DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.01.001	CONTRIBUTO ERARIALE EX ART. 106 D.L. 34/2020 - FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI - EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		116.000,00	81.000,00	76.000,00

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01.02-1.03.02.11.006	ONORARI E SPESE PER PATROCINI LEGALI, CAUSE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RISARCIMENTO DANNI	7.000,00	7.000,00	4.000,00
01.02-1.03.02.16.004	SPESE PER CONSULENZE E STIPULA ATTI NOTARILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02-1.03.02.16.999	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06-1.03.02.10.001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	10.000,00	3.000,00	3.000,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Tale fattispecie non ricorre.

7) PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA'**ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO**

Denominazione organismo partecipato	Codice fiscale / P.IVA	Data costituzione	Data fine	Forma giuridica	Percentuale di capitale sociale posseduta dall'ente	Risultato d'esercizio 2017	Risultato d'esercizio 2018	Risultato d'esercizio 2019	Oneri complessivi sul bilancio dell'amministrazione e 2018	Collegamento sito società partecipate
CEM AMBIENTE SpA	3965170156	30/12/1996	31/12/2050	Società per azioni	1,09	€ 555.341	€ 503.535	€ 1.418.423	Nessun onere in quanto la funzione è in capo all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana	www.cemambiente.it
FARCOM Srl	4146750965	03/12/2003	31/12/2050	Società a responsabilità limitata	4,91	€ 22.994	€ 42.769	€ 51.723		www.farcom.it
CAP HOLDING SpA	13187590156	30/05/2000	31/12/2029	Società per azioni	0,2898	€ 30.242.319	€ 27.242.184	€ 31.176.416		www.capholding.it
COGESER SpA	4146750965	06/12/1993	31/12/2050	Società per azioni	7,11	€ 2.817.466	€ 699.088	€ 1.324.529		www.cogeser.it

In relazione agli organismi societari di cui sopra l'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'avvio del "processo di razionalizzazione" disposto dalla legge di stabilità 2015, Legge n. 190/2014, comma 611, il Sindaco, con Decreto n. 14 del 31 marzo 2015, ha approvato le misure di razionalizzazione secondo i criteri di seguito riportati:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. 42 del 25/9/2017, il Comune di Truccazzano ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma.

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2020 il Comune di Truccazzano ha approvato la revisione annuale per l'anno 2019, confermando il mantenimento delle suddette partecipazioni.

8) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Tale fattispecie non ricorre.

9) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi. Tuttavia, ove l'ente in sede di previsione non ritenga di preveda di applicare avanzo i prospetti a1, a2 ed a3 non devono essere oggetto di predisposizione.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.962.344,27
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	70.000,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.875.603,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	3.589.666,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	71.529,21
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	74.351,50
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	8.677,07
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	2.329.781,12
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 ⁽²⁾	2.329.781,12

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata ⁽³⁾	

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	659.897,22
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	25.010,00
B) Totale parte accantonata	684.907,22
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.644.873,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2021 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

10) CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio.

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull' attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane
Dott.ssa Cristina Micheli
Documento firmato digitale